

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 53 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	24
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	25
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 53.

(*Rilievi alla VIII Commissione*).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2008.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, raccomandando al rappresentante del Governo di attivarsi affinché non si proceda all'adozione definitiva del decreto prima della conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fornisce assicurazioni sull'aspetto da ultimo richiamato dal presidente.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Atto n. 56.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale recepisce la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto integra e modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, viene circoscritto il campo di applicazione del decreto ed introducono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/118/CE (articoli 1 e 2); vengono definiti i criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, prevedendo che le regioni facciano riferimento sia a standard fissati a livello europeo sia a quelli precisati nella normativa nazionale, eventualmente individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-ISRA) (articolo 3); vengono stabiliti la procedura da parte delle regioni in merito alla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e si determinano l'adozione da parte delle stesse di misure volte alla tutela delle stesse qualora siano violati gli standard di qualità o i valori soglia (articolo 4); vengono introdotte norme per la tutela dei corpi idrici con la previsione per le autorità di bacino e le regioni di individuare le linee tendenziali nella concentrazione di elementi inqui-

nanti, obbligando – ove necessario – all'adozione di misure in grado di invertire la tendenza verso rischi significativi (articolo 5); vengono definiti i criteri per la valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo prevedendo che il Ministero dell'ambiente e le regioni avviino un coordinamento con gli eventuali stati esteri interessati e che sia posta in essere dalle autorità di bacino e dalle regioni un'efficace azione di monitoraggio (articolo 6); vengono disciplinate le modalità con cui le regioni realizzano le azioni di contrasto all'inquinamento delle acque sotterranee, eliminando l'immissione indiretta di sostanze pericolose e limitando quella di sostanze non pericolose (articolo 7); vengono definite le modalità per apportare modifiche agli allegati al provvedimento, abrogano le norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 riprodotte nel provvedimento in oggetto e introducono un regime transitorio per le autorizzazioni relative allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e sulle acque sotterranee, di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo sopra citato (articoli 8-10); si stabilisce infine l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (articolo 11).

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che dall'attuazione delle norme non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro ribadito dalla clausola di invarianza, in quanto il provvedimento non comporta innovazioni al quadro delle competenze né a quello organizzativo, sia statale che regionale, già esistenti a livello nazionale per adempiere agli obblighi comunitari in materia di tutela delle acque. Le attività disciplinate dal provvedimento attengono dunque a competenze già previste dall'ordinamento cui si farà fronte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le misure di cui all'articolo 3, comma 7, con riferimento agli Istituti di ricerca interessati, quelle derivanti da spe-

cifiche normative, di cui all'articolo 4, comma 5, e i controlli supplementari, di cui all'articolo 5, comma 4, non configurino l'ipotesi di competenze o interventi comportanti nuovi oneri ricadenti sui bilanci degli enti chiamati a metterli in atto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'invarianza degli oneri a carico dei soggetti tenuti all'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 7, all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 5, comma 4, in quanto si tratta di adempimenti istituzionali già posti in capo ai soggetti medesimi, ai quali si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, rileva che su questo provvedimento non è pervenuto il parere della Conferenza unificata e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, raccomandando al rappresentante del Governo di attivarsi affinché non si proceda all'adozione definitiva del decreto prima della conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fornisce assicurazioni sull'aspetto da ultimo richiamato dal Presidente.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gaspere GIUDICE.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

(Deliberazione dell'indagine).

Gaspere GIUDICE, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, sulla proposta, adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 13 gennaio scorso, di procedere ad un'indagine conoscitiva sulla finanza locale sulla base del programma concordato (*vedi allegato*). Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla finanza locale, sulla base del programma indicato.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Il processo di superamento della natura derivata della finanza locale, avviato dal legislatore ordinario nel 1992, è finalizzato alla progressiva sostituzione dei trasferimenti erariali con il riconoscimento agli enti locali di entrate proprie di natura tributaria.

Tuttavia, nonostante l'intervenuta affermazione a livello costituzionale del principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali attraverso la riscrittura dell'articolo 119 della Costituzione, operata nel quadro della riforma costituzionale del 2001, nelle ultime due legislature ed in quella in corso il rafforzamento dell'autonomia impositiva degli enti locali non ha registrato sviluppi significativi.

In questo contesto è inoltre intervenuta l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, avviata nella scorsa legislatura e completata in quella attuale, che ha fatto venir meno uno dei pilastri del sistema impositivo comunale.

Anche la riforma del Patto di stabilità interno, avviata nella scorsa legislatura e proseguita nell'attuale, non ha garantito agli enti locali quella effettiva maggiore autonomia finanziaria richiesta dal dettato costituzionale.

Riflessi significativi, diretti e indiretti, sulla finanza locale sta inoltre avendo la crisi finanziaria ed economica internazionale.

La recente approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge del Governo volto a dare attuazione al federalismo fiscale e l'avvio del suo esame presso questo ramo del Parlamento rendono oltremodo urgente l'approfondi-

mento dello stato attuale della finanza locale e delle possibili prospettive evolutive alla luce dei principi costituzionali.

In questo quadro, l'indagine conoscitiva potrebbe soffermarsi sui seguenti aspetti:

la valutazione dei trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali con riferimento alla relativa classe dimensionale, all'area geografica di appartenenza e ad alcuni indicatori significativi della situazione economico-sociale. Al riguardo, va sottolineato come il sistema dei trasferimenti erariali continui ad essere disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 1992, senza che si sia mai rivelato possibile procedere ad una revisione del sistema coerente con il processo di ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti locali;

l'analisi dell'effettiva gestione economica e finanziaria degli enti locali, anche al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli previsti nel nostro ordinamento. A tale proposito, appare significativa la circostanza che nel nostro Paese il sistema dei controlli è incentrato su forme di verifica di carattere essenzialmente interno, affidate ad un organo di revisione i cui componenti sono nominati dagli stessi enti locali, mentre i controlli affidati alle sezioni regionali della Corte dei conti, che pure sono stati potenziati e aggiornati, in molti casi si limitano ad aspetti di carattere formale e sono, comunque, prevalentemente indirizzati agli stessi enti interessati dai controlli;

con riferimento a tale ultimo aspetto, oltre ad un esame dell'effettivo funzionamento dei controlli previsti dalla legisla-

zione vigente, appare opportuno svolgere un'analisi di tipo comparato dei sistemi di controllo sull'autonomia contabile e finanziaria degli enti locali previsti nei principali ordinamenti continentali, che in molti casi consentono agli organismi di controllo interventi particolarmente incisivi ed efficaci. Tale analisi potrebbe, infatti, consentire di individuare misure utili ad una migliore gestione delle risorse da parte degli enti locali, le quali potrebbero tradursi in concrete proposte di riforma della normativa vigente;

l'esame degli effetti della mancata stabilizzazione del Patto di stabilità interno a dieci anni dalla sua istituzione. Anche dopo la scelta, intervenuta nel 2007, di un sistema di controllo basato sui saldi di bilancio, residuano un complesso di problemi e di incongruenze che devono trovare soluzione attraverso la definizione di un quadro coerente e stabile;

la puntuale ricostruzione, sempre con riferimento al Patto di stabilità interno, della composizione della spesa degli enti locali e, conseguentemente, delle funzioni da questi esercitate;

l'esame del fenomeno dell'indebitamento degli enti locali, che negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente, realizzato attraverso l'indebitamento (mutui, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti), l'emissione di titoli obbligazionari e operazioni in strumenti finanziari derivati, oggetto di ripetuti interventi di carattere legislativo. L'indagine potrebbe consentire di fare il punto sul tema, consentendo di valutare l'efficacia dei controlli in essere e degli interventi normativi recentemente adottati e, conseguentemente, di verificare quali siano gli attuali profili di rischio;

i profili di armonizzazione e di coordinamento della finanza locale con la finanza statale e regionale, anche nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale;

la valutazione del processo di esternalizzazione e di conseguente trasferimento delle funzioni dagli enti locali a società esterne, nella sua dimensione finanziaria, nel suo impatto sull'economia reale, nei suoi rapporti con le regole del mercato e nei suoi possibili sviluppi, anche alla luce della progressiva espansione del numero delle società partecipate dagli enti locali intervenuta negli ultimi anni.

L'indagine, che avrebbe la durata di 10 mesi, dovrebbe concludersi entro il mese di novembre 2009 e si articolerebbe, in una prima fase, nell'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

rappresentanti del Ministero dell'interno;

rappresentanti degli enti locali;

rappresentanti della Corte dei conti;

rappresentanti della Banca d'Italia;

rappresentanti della CONSOB;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti della Cassa depositi e prestiti;

rappresentanti dell'ISAE;

rappresentanti del sistema bancario;

rappresentanti delle agenzie di rating;

esperti e studiosi.

In una seconda fase potrebbe inoltre valutarsi l'eventualità di alcune missioni di studio, la cui autorizzazione sarà preventivamente richiesta al Presidente della Camera, in uno o più Paesi europei, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle migliori pratiche sviluppate in materia di finanza locale e di relativi controlli.